COMUNE DI CATTOLICA

(Prov. di Rimini)

Reg. n. del						
CONTRATTO D'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E						
BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI CATTOLICA PER LA DURATA						
DI ANNI TRE.						
* * * * *						
L'anno duemiladiciotto (2018), il giorno () del mese di (), in						
Cattolica, nella Residenza Comunale.						
Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge:						
TRA						
da una parte, per il Comune di Cattolica (P. IVA 00343840401), la Dott.ssa						
Claudia M. Rufer, nata a General Deheza (Argentina) il 25.12.1963, C.F.						
RFRCDM63T65Z600E, che interviene nel presente atto in qualità di Dirigente del						
Settore 4 e quindi per conto e in rappresentanza del Comune di Cattolica, con sede						
in P.le Roosevelt n. 5, domiciliata per la carica presso la sede di detto Comune,						
avente facoltà di stipulare Contratti che abbiano ad oggetto materia di competenza						
del Settore 4 ai sensi dell'art. 83, comma 3 dello Statuto del Comune di Cattolica e						
dell'art. 107, comma 3, lett. c) del T.U. n. 267/2000						
E						
dall'altra parte, per la Società Codice Fiscale e Partita I.V.A.:						
iscritta nel Registro delle Imprese di al n°, il Sig.						
, in qualità di legale rappresentante della medesima Società.						
DDEMESSO						
PREMESSO						
- che con determinazione dirigenziale n del del						
veniva indetta procedura aperta ai sensi dell'art. 60 , comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016						
per l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per tre anni a						
decorrere dalla stipula del contratto, con il criterio dell'offerta economicamente più						
vantaggiosa;						
- che, con successiva determinazione dirigenziale n del del						
previa verifica in merito al possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 80 del						
D.Lgs. n. 50/2016 nonché di quelli di idoneità professionale e di capacità economico-						
finanziaria e tecnico-professionale richiesti nel disciplinare di gara, il servizio di cui						

trattasi veniva aggi	udicato definitivamente	e alla Società	con
sede in	Via	·····;	
- che la Società è is	scritta al Registro Unic	o degli Intermediari a	essicurativi di cui all'art.
109 del D.Lgs. n. 20	09/2005.		
Tutto ciò premesso	si conviene e stipula d	quanto segue:	

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il Comune di Cattolica, in seguito per brevità denominato "Comune" e per esso il suo legale rappresentante Dott.ssa Claudia M. Rufer, affida e concede alla Società......, per brevità denominata "Broker", come sopra rappresentata, che dichiara di accettare, l'appalto del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per la durata di tre anni dalla sottoscrizione del presente contratto, con facoltà di recesso del Comune di Cattolica, con atto espresso ed a suo insindacabile ed esclusivo giudizio, da esercitarsi per l'annualità successiva alla prima con preavviso scritto da inoltrarsi almeno sessanta giorni prima dello scadere contrattuale dell'annualità.

Il Broker si impegna ad eseguire il contratto nel rispetto del Capitolato speciale d'Appalto, le cui clausole si intendono integralmente richiamate, nonchè nel rispetto delle offerte tecnica ed economica presentate ai fini dell'aggiudicazione, depositate agli atti del Comune; tali atti, anche se non materialmente allegati, si considerano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 - PRESTAZIONI PREVISTE

Il servizio ha per oggetto l'espletamento da parte del broker delle seguenti attività specialistiche:

- identificazione, analisi e valutazione dei rischi dell'Ente e delle problematiche ad esso collegate, con approfondimento delle necessità dei singoli Settori;
- analisi complessiva e verifica delle polizze esistenti, evidenziando gli eventuali aspetti negativi e quelli migliorativi;
- individuazione delle coperture assicurative occorrenti con conseguente impostazione di una proposta di programma assicurativo finalizzato alla ottimizzazione delle garanzie occorrenti e limitazione dei costi a carico dell'Ente;
- assistenza nella redazione dei bandi di gara ed elaborazione, sulla base dei dati forniti dall'Ente, dei capitolati speciali per l'affidamento dei servizi assicurativi relativi alle polizze in scadenza;

- assistenza alle procedure di gara per la scelta di eventuali nuove compagnie assicurative:
- gestione dei contratti assicurativi, con il controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenze dei ratei e ogni altra connessa attività amministrativo-contabile, compreso il pagamento dei premi dovuti alle compagnie di assicurazione anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile "Mancato pagamento del premio" del pagamento così effettuato;
- assistenza nella gestione e liquidazione dei sinistri (anche in relazione a quelli pendenti alla data di aggiudicazione del servizio) in collaborazione con l'Ufficio competente preposto con modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, con particolare riferimento al contenimento dei tempi di liquidazione e report periodico sull'andamento dei sinistri corredato da valutazioni tecniche e proposte migliorative del servizio stesso;
- analisi dei sinistri non risarciti dalle Compagnie d'Assicurazione entro i due anni precedenti, al fine di valutare ogni possibile ulteriore azione entro i termini di prescrizione previsti dalla Legge;
- analisi delle eventuali eccezioni mosse dalle Compagnie circa la risarcibilità del danno;
- verifica della corretta applicazione di eventuali scoperti o franchigie;
- servizi aggiuntivi offerti in sede di gara;
- redazione di una relazione annuale con la quale il broker affidatario si esprimerà sulla congruità ed efficacia delle coperture assicurative in essere nell'anno di riferimento:
- effettuazione di indagini di mercato per la verifica delle migliori condizioni economiche praticate sulle tipologie contrattuali in essere e verifica circa la solvibilità e solidità delle compagnie contraenti;
- effettuazione di corsi di formazione ed aggiornamento in materia assicurativa per il personale dell'Ente addetto alla gestione delle polizze;
- effettuazione di almeno un corso in materia assicurativa per la copertura dei rischi patrimoniali dedicato a dirigenti, funzionari ed al personale dell'Ente che comunque, in virtù delle funzioni che svolge, deve assumere responsabilità patrimoniale;
- predisposizione di strumenti informatici personalizzati da mettere a disposizione dell'Ente per la gestione automatizzata dei contratti assicurativi e dei sinistri.

Il Broker affidatario non potrà assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici comunali, né potrà impegnare in alcun modo il Comune di Cattolica, se non preventivamente autorizzato.

ART. 3 - DURATA

La durata del contratto è di anni 3 (tre) a decorrere dalla stipula del contratto, con facoltà di recesso dell'Ente, con atto espresso ed a suo insindacabile ed esclusivo giudizio, da esercitarsi, per le annualità successive alla prima, mediante preavviso scritto da inoltrarsi almeno sessanta giorni prima dello scadere contrattuale dell'annualità.

Da tale data l'aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione del programma assicurativo adempiendo agli obblighi previsti dal presente disciplinare, dal Capitolato Speciale d'Appalto e dall'offerta presentata in sede di gara.

L'aggiudicatario dovrà interagire con l'amministrazione per porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto e completo passaggio delle competenze, secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia.

In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte del Comune, l'aggiudicatario si impegna comunque alla continuazione del rapporto contrattuale fino ad un massimo di sei mesi alle medesime condizioni contrattuali ed economiche al fine di consentire l'espletamento delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo aggiudicatario o per assicurare il passaggio delle consegne all'amministrazione.

La risoluzione del contratto avverrà con decorrenza immediata nel caso in cui venga meno l'iscrizione al Registro Unico degli intermediari assicurativi di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni private) ovvero in caso di scioglimento o liquidazione della società di brokeraggio ovvero in caso di fallimento o di ammissione alla stessa a procedure concorsuali, salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno.

ART. 4 – OBBLIGHI DEL BROKER AFFIDATARIO

Il Broker affidatario è l'esclusivo responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai servizi di cui al presente capitolato. Il Broker affidatario dovrà assicurare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi, nonché rispettare le norme di

sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

E' fatto carico allo stesso di dare piena attuazione, nei riguardi del personale utilizzato agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione contrattuale o normativa prevista.

Il Broker affidatario, nell'espletamento dell'incarico, non assumerà alcun compito di direzione o coordinamento nei confronti degli uffici dell'Ente, né potrà impegnare lo stesso se non preventivamente autorizzato. I contratti assicurativi dovranno essere sottoscritti esclusivamente dai dirigenti e/o funzionari all'uopo autorizzati.

Il Broker affidatario deve garantire il rispetto degli scopi perseguiti dall'Ente, assicurando la tutela degli interessi perseguiti dallo stesso. Nell'espletamento dell'incarico il Broker affidatario dovrà seguire quanto dallo stesso proposto con il progetto di massima, presentato in sede di consultazione, fatte salve le diverse indicazioni da parte dei competenti uffici dell'Ente.

Egli, inoltre dovrà assicurare la massima trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione che risulteranno affidatarie dei contratti assicurativi con obbligo di mettere a disposizione dell'Ente ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.

Il Broker affidatario si impegna ad avvisare tempestivamente l'Ente dei rinnovi e dei premi in scadenza, al fine di evitare scoperture assicurative, oltre che ad avvisare tempestivamente delle eventuali prescrizioni per tutti i sinistri che si verificheranno, in modo da consentire all'Ente di interromperle.

E' fatto obbligo al Broker affidatario di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte dell'Ente.

In particolare il broker affidatario deve:

- mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, informazioni e altro materiale;
- non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività contrattuale.

L'Ente autorizza esclusivamente l'utilizzo ed il trattamento dei dati unicamente ed esclusivamente per gli adempimenti previsti dal presente contratto, giusto quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003.

Restano di esclusiva competenza dell'Ente la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker; la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare; l'adozione degli atti amministrativi e l'approvazione dei capitolati speciali da utilizzare per l'appalto delle coperture assicurative di cui necessita il suddetto Ente; la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali.

L'Ente si impegna a fornire al Broker la collaborazione del proprio personale incaricato per le problematiche assicurative, nonché tutti gli atti e i documenti necessari per il completo e puntuale assolvimento di formalità e adempimenti riguardanti il suddetto servizio.

ART. 6 - RISOLUZIONE

L'Ente si riserva, a suo insindacabile giudizio e previa regolare diffida, di risolvere unilateralmente il contratto nel caso in cui si verifichino gravi inadempienze agli obblighi posti a carico del Broker nel presente contratto e , in via esemplificativa, nei seguenti casi:

- 1. per inadempimento contrattuale comunque determinato o per prestazione professionale irregolare o giudicata scarsamente produttiva ed insufficiente;
- 2. per sopravvenuta insussistenza della causa del contratto per effetto di legge o anche di atti riorganizzativi dei servizi dell'Ente che rendessero superata la necessità della prestazione richiesta;
- 3. in ogni altra ipotesi in cui l'Ente ritenga che non sussistano più i presupposti e le condizioni ottimali per la prosecuzione del contratto;
- 4. in caso di accertate inadempienze o gravi negligenze del Broker affidatario in materia di obblighi previdenziali, assicurativi e contrattuali;
- 5. in caso di cessazione dell'attività di concordato preventivo di fallimento e altre procedure concorsuali, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del Broker affidatario;
- 6. in caso di cancellazione del Broker affidatario dall'albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione previsto dal D. Lgs. n. 209/2005;
- 7. in caso di sospensione del servizio per un periodo di sette giorni lavorativi.

La risoluzione del contratto sarà preceduta, ove possibile, da una diffida al Broker affidatario ad adempiere, entro un termine di 15 giorni dal ricevimento della diffida stessa inviata tramite raccomandata A.R.

E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto dell'Ente di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti.

Qualora l'inadempimento sia determinato da causa di forza maggiore, il Broker affidatario dovrà notificare tale circostanza, a mezzo lettera raccomandata A.R., all'Ufficio competente dell'Ente (o ad altro ufficio preposto).

In caso di risoluzione anticipata del contratto e qualora l'Ente ne faccia richiesta, il Broker affidatario dovrà assicurare la continuità delle prestazioni oggetto del contratto risolto, per un periodo massimo di 90 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta risoluzione, al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze all'eventuale nuovo Broker.

ART. 7 - CORRISPETTIVO

L'incarico di cui al presente contratto non comporta per il Comune di Cattolica alcun onere né presente né futuro per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto il compenso per il Broker, come da consuetudine di mercato, resterà a carico delle compagnie assicuratrici.

Il compenso in parola non dovrà determinare maggiori oneri assicurativi per l'Ente.

ART. 8 - PAGAMENTO DEI PREMI

Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento dell'incarico, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker il quale si impegna ed obbliga a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto del Comune di Cattolica, nei termini e con le modalità convenuti con la compagnia stessa.

In ordine alla efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili del Comune e, pertanto, il mandato di pagamento fatto valere a favore del Broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per il Comune stesso.

ART. 9 - GARANZIA FIDEIUSSORIA

A garanzia dell'esatt	o e puntuale adempi	mento degli obblighi t	utti assunti con il
presente contratto,	il Broker costituisce	deposito cauzionale	mediante polizza
fideiussoria n	rilasciata da	di +	€
pari al 10% dell'impo	rto contrattuale, con l	e caratteristiche previs	te dall'art. 103 del
D. Lgs. 50/2016.			

ART. 10 - POLIZZE ASSICURATIVE

Il Broker ha provveduto a costituire apposita polizza assicurativa di responsabilità
civile per negligenze od errori professionali, polizza n rilasciata da
, come previsto dall'articolo 110, c. 3 del D. Lgs. 209/2005 con un
massimale pari ad € e con durata pari al periodo di
validità contrattuale dell'appalto.
Lo stesso Broker ha stipulato una specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva
della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all'oggetto
del presente contratto, con massimale non inferiore a €.
Duemilionicinquecentomila/00 (€. 2.500.000/00) e con validità non inferiore alla
durata del contratto.
Il Broker si impegna a produrre al Comune copia della polizza per danni di

ART. 11 - PERSONALE

esecuzione rinnovata fino al termine finale del contratto d'appalto.

Il Broker è l'esclusivo responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette all'esecuzione del servizio in oggetto. Lo stesso dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi, nonché, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti di lavoratori o soci. E' fatto carico al Broker di dare piena attuazione, nei riguardi del personale utilizzato, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione contrattuale o normativa prevista. Il Broker si obbliga ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di ordine interno che venissero comunicate dall'Ente.

Il mancato rispetto da parte del Broker dei minimi salariali e delle altre clausole o contratti collettivi richiamati, nonchè delle norme relative agli oneri riguardanti la previdenza e l'assistenza dei prestatori di lavoro, potrà comportare la risoluzione del contratto stipulato.

Il Broker per il proprio personale, solleva il Comune da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni infortuni, libretti sanitari e responsabilità verso terzi.

Su richiesta del Comune il Broker dovrà esibire prova dell'adempimento di quanto sopra descritto.

Responsabile del servizio è stato designato il Sig	iscritto al RUI
(Registro unico degli Intermediari) al n, mentre il re	sponsabile, in
caso di eventuale assenza di quest'ultimo, è stato nominato il Sig	
iscritto al RUI (Registro unico degli Intermediari) al n	,
raggiungibili ordinariamente od in caso d'urgenza secondo le mo	dalità indicate
nell!"ΩFFFRTA TECNICA"	

ART. 12 - INADEMPIENZE E PENALITA'

Nel caso si verificassero inadempienze, l'Ente ne trasmetterà comunicazione formale al broker.

A seguito della segnalazione di inadempienza, il broker avrà 10 giorni, dalla data di consegna del verbale o dal ricevimento della predetta comunicazione, per presentare formalmente le proprie contro deduzioni. Nel caso in cui dette contro deduzioni non siano ritenute soddisfacenti si provvederà ad applicare la penale. Delle penali applicate sarà data comunicazione al Broker a mezzo raccomandata A.R.

Nel caso di inosservanza delle norme del contratto potranno essere applicate penalità per importi variabili da Euro 500,00 a Euro 10.000,00 rapportate alla gravità del disservizio prodotto.

Per il ritardo nei pagamenti dei premi, dipendenti dal Broker, che comporti la sospensione delle coperture assicurative, oltre all'applicazione della penale nella misura massima, l'Ente si riserva la rivalsa nei confronti dell'impresa per risarcimenti conseguenti ad eventi dannosi occorsi ad esso stesso o a terzi nel periodo di scopertura oltre all'eventuale recesso unilaterale come previsto all'art. 12 del Capitolato Speciale.

ART. 13 - DIVIETI

Al Broker affidatario è espressamente vietato di assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con l'Ente, di stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare il Comune di Cattolica senza un preventivo esplicito consenso.

E' fatto, altresì, divieto al Broker affidatario di sospendere di propria iniziativa il servizio, anche qualora siano in corso controversie con l'Amministrazione. La sospensione del servizio per decisione unilaterale, anche solo per sette giorni lavorativi, costituisce inadempienza contrattuale tale da giustificare la risoluzione del contratto.

E' vietato il subappalto del servizio.

E' espressamente vietata la cessione del contratto, pena l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e l'incameramento della cauzione.

ART. 14 - DOMICILIO FISCALE

A tutti gli effetti del presente contratto, la costituita Ditta elegge domicilio legale presso _______. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione dipendente dal presente contratto, su istanza dell'Amministrazione, saranno fatte a mezzo Messo Comunale, ovvero mediante lettera raccomandata alla ditta appaltatrice o alla persona che la rappresenta.

ART. 15 - SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto (diritti, bolli, imposte e tasse) nessuna esclusa.

L'imposta di bollo del presente contratto verrà assolta tramite il versamento del modello F23, conservato agli atti d'ufficio.

La presente scrittura privata sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi della tariffa II-parte seconda art.1 lett.b) del D.P.R. 131 del 26/04/1986, su richiesta e a spese della parte interessata.

Il presente contratto, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto dalle parti in forma digitale, ai sensi dell'art. 20 del codice dell'Amministrazione digitale (D.Lgs. n.82/2005).

ART. 16 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Tracciabilità dei flussi finanziari.: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.136 del 13 agosto 2010 l'appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso le società Poste Italiane S.p.A. dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi ed alle forniture pubblici nonchè alla gestione dei finanziamenti devono essere registrati sui conti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ogni pagamento dovrà riportare il codice CIG del presente appalto e precisamente: 7538782FB2.

L'Appaltatore si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, imparzialità, buon andamento e correttezza nonché a non compiere alcun atto od omissione, finalizzato, direttamente o indirettamente, a turbare e/o compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di leggi e regolamenti.

L' Appaltatore si impegna altresì a rispettare tutte le clausole contenute nel patto di integrità sottoscritto e nei protocolli di legalità sottoscritti dal Comune, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

L'Appaltatore sottoscrivendo il presente contratto attesta ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del Decreto Legislativo n.165/2001 di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

L'Appaltatore si impegna altresì, all'osservanza delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici del Comune di Cattolica, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 18 del 29.01.2014.

ART. 18 - NORMATIVA APPLICABILE

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si danno per richiamate e si osservano le norme del Capitolato Speciale d'appalto allegato, di quanto previsto nelle offerte tecnica ed economica presentate ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, nonché le altre disposizioni vigenti in materia, che, anche se materialmente non allegate, si intendono interamente trascritte.

ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento Europeo sulla Privacy n. 679/2016 i dati forniti dall'Impresa saranno raccolti presso il Comune per le finalità di gestione della gara e saranno trattati in maniera non automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo.

ART. 20 - FORO COMPETENTE

Eventuali controversie che dovessero sorgere tra il Broker e l'Amministrazione Comunale durante l'esecuzione del servizio, che non potranno essere risolte in via amichevole, saranno rimesse alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

E' quindi esclusa in ogni caso la competenza arbitrale. Il Foro competente è quello di Rimini. L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime, comunque, il Broker dall'obbligo di proseguire il servizio. Ogni sospensione sarà, pertanto, ritenuta illegittima. LA DITTA IL COMUNE DI CATTOLICA ai sensi degli artt.1341 e 1342 C.C. si approvano espressamente i seguenti articoli: **ART. 2 - PRESTAZIONI PREVISTE** ART. 3 - DURATA ART. 4 – OBBLIGHI DEL BROKER AFFIDATARIO **ART. 6 - RISOLUZIONE** ART. 7 - CORRISPETTIVO **ART. 8 – PAGAMENTO DEI PREMI** ART. 9 - GARANZIA FIDEIUSSORIA ART. 10 - POLIZZE ASSICURATIVE **ART. 11 - PERSONALE** ART. 12 - INADEMPIENZE E PENALITA' ART. 13 - DIVIETI ART. 14 - DOMICILIO FISCALE ART. 15 - SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE ART. 16 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI ART. 17 - CLAUSOLA ANTICORRUZIONE **ART. 18 – NORMATIVA APPLICABILE** ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI ART. 20 - FORO COMPETENTE (luogo e data)

La Società